

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE, L'ATTIVITÀ E LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DEL SETTORE AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

Appendice al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'attività degli avvocati del Settore – Avvocatura – dell'Ente ai sensi dell'art. 23 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” e degli artt. 37 CCNL 23/12/1999 – area dirigenza – e 27 CCNL 14/09/2000 – personale non dirigente – del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali.

I criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati del Settore – Avvocatura – dell'Ente, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014, sono oggetto di contrattazione integrativa, ai sensi **dell'art.45 comma 1 lettera h) del CCNL 17/12/2020** – area funzioni locali.

Il regolamento disciplina, altresì, i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.L. 90/2014.

TITOLO I

Organizzazione ed attività del Settore Avvocatura

Art. 2

Settore Avvocatura

1. Il Settore Avvocatura della Provincia di Foggia è stabilmente costituito per la trattazione degli affari legali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della L. 247/2012.
2. Esso è struttura di supporto agli organi e all'Amministrazione.
3. All'Avvocatura spetta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulla professione forense, la tutela dell'Ente in tutte le sedi di giustizia e in sede stragiudiziale.
4. L'Ente assicura la strumentazione tecnica, di studio, il personale di supporto e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale in maniera adeguata e proporzionata alla tipologia e alla quantità di affari affidati.
5. La responsabilità del Settore è affidata a un avvocato in possesso della qualifica Dirigenziale, iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Dirigente di detto Settore è sostituito da altro dirigente dell'ente con riferimento alle competenze non delegabili. Tale funzione di supplenza sarà assicurata anche nel caso in cui la macro struttura dell'ente non collochi l'avvocatura come articolazione di primo livello, fatta salva la diretta dipendenza funzionale dal Presidente della Provincia.
6. Gli avvocati dell'Avvocatura devono essere iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati.
7. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali gli avvocati del Settore Avvocatura rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il dirigente del Settore avvocatura, per ragioni transitorie, può essere preposto ad “ interim “ anche ad altro Settore, al solo fine di assicurare la continuità funzionale delle attività dell'Ente.

Art. 3

Pratica forense

1. Presso il Settore Avvocatura della Provincia di Foggia può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità ed i tempi espressamente indicati nella Legge che regola il nuovo ordinamento forense (Legge n. 247 del 31.12.2012- art. 40-45; Dec. Min. Giust. n. 70 del 2016.).
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la pubblica amministrazione e in ogni caso non potrà protrarsi oltre il termine previsto dalla legge professionale per la pratica forense.
3. Ai praticanti ammessi potrà essere riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, una somma a titolo di rimborso spese.

Titolo II
Disciplina della corresponsione dei compensi professionali

Art. 4

Diritto al compenso professionale degli Avvocati interni

1. Agli avvocati dell'Avvocatura interna, siano essi Dirigenti o dipendenti di ruolo di categoria D, spettano i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Provincia di Foggia nell'ambito di procedimenti giudiziari in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione, ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale nonché agli organi di giurisdizione equiparata, nei quali siano emanate "sentenze favorevoli" all'Ente.

2. Per "sentenze favorevoli" si intendono:

- tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi arbitrali), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita dai poteri decisori idonei a definire la vertenza, nella fase cautelare o nel merito;

- i provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito in contenzioso in favore dell'Ente ovvero abbiano accolto le eccezioni formulate dalla difesa dell'Ente (quali, a titolo esemplificativo, i provvedimenti che dichiarano l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del ricorso, il difetto di giurisdizione, l'incompetenza del giudice adito, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere).

I compensi saranno riconosciuti solo ed esclusivamente per l'attività effettivamente svolta.

3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti promossi dall'Ente nei confronti dei terzi, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, nonché le transazioni successive alle sentenze favorevoli all'amministrazione, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L. 11.8.2014 n. 114, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 24.6.2014 n. 90.

Art. 5

Corresponsione dei compensi professionali

1. Per l'attività svolta nei giudizi innanzi alle autorità giudiziarie di ogni giurisdizione, amministrativa, ordinaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ai legali interni dell'Avvocatura, i compensi professionali, in caso di conclusione favorevole delle vertenze giudiziarie nelle quali è parte la Provincia di Foggia, spettano secondo i parametri ed i criteri di seguito specificati.

2. Nel caso di provvedimento favorevole all'Ente, con condanna della parte avversa soccombente al pagamento delle spese di lite, la liquidazione dei compensi è effettuata nella misura delle competenze liquidate dal giudice. Detti compensi potranno essere liquidati ed erogati solo se effettivamente recuperati dall'avvocatura dell'Ente.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2024, nelle ipotesi di recupero delle spese a carico delle controparti, il 20% delle somme nette recuperate, oltre al 15% richiesto dal difensore e versato da controparte a titolo di spese generali, sono acquisite al bilancio provinciale.

4. Fermo restando l'autonomia e l'indipendenza tipiche dello status professionale dell'avvocato, anche l'Avvocatura dell'Ente è chiamata ad ottimizzare e valorizzare al meglio le risorse disponibili nel bilancio dell'Ente e darne contezza alla collettività, per cui detti criteri di valutazione, definiti in sede di contrattazione integrativa, confluiranno nel Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente. A ciascun avvocato saranno pertanto riconosciuti compensi sulla base della valutazione conseguita, e formalizzata in apposita scheda redatta dal nucleo di valutazione, nella misura stabilita in sede di contrattazione decentrata.

5. In caso di pronuncia favorevole con compensazione integrale delle spese di giudizio, oppure senza statuizione al riguardo, agli avvocati interni è dovuta la liquidazione del compenso determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al 2018, applicando i parametri nel valore minimo (minimi tariffari), escluso ogni accessorio o maggiorazione o rimborso spesa, su presentazione di notula del legale incaricato. In caso di successivo aggiornamento dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato al 2018, i compensi vengono

adeguati ai nuovi valori. I compensi così determinati non potranno in ogni caso essere liquidati se non entro il limite complessivo fissato dal terzo tetto di cui al successivo comma 6.

6. Con riferimento ai limiti quantitativi dei compensi professionali, l'Ente terrà conto di tre "tetti" o "livelli", raggiunti i quali non si possono erogare ulteriori somme di denaro:

il "primo tetto" da rispettare è quello "retributivo individuale generale" che, in base all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è parametrato sul trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione (EUR 240.000,00 annui in base al disposto dell'art. 13, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89);

il "secondo tetto" è quello "retributivo individuale specifico", per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno nell'anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (art.9 comma 7 L. 11.8.2014 n. 114, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 24.6.2014 n. 90), facendo riferimento per analogia, per il calcolo, alla norma dell'art. 9, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n. 78;

il "terzo tetto" è quello "finanziario collettivo" da applicarsi per le fattispecie di sentenze favorevoli con compensazione delle spese o con transazione, tenuto conto che l'ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013 (art. 9 comma 6 L. 11.8.2014 n. 114, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 24.6.2014 n. 90).

Nello specifico, il "terzo tetto" quantificato relativamente all'anno 2013 per il Settore Avvocatura della Provincia di Foggia, regolarmente stanziato nel bilancio di previsione per l'anno 2013, è pari a euro 150.000,00, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

Art. 6

Modalità di erogazione dei compensi professionali

1. L'attribuzione dei compensi professionali di cui al presente Regolamento avverrà con atto del Dirigente Settore Avvocatura a seguito di formalizzazione di notula di spese di valenza interna, redatta e sottoscritta da ogni avvocato che ha eseguito la prestazione professionale, al maturarsi dei rispettivi presupposti di cui al presente Regolamento.

2. L'attribuzione dei compensi professionali a favore del Dirigente di detto Settore avverrà con atto del Dirigente incaricato della sua sostituzione nei casi di incompatibilità o di conflitto d'interessi, al maturarsi dei presupposti di cui al presente Regolamento.

Art. 7

Criteri di ripartizione di compensi

1. I compensi vanno ripartiti in ragione dell'apporto individuale di ciascun avvocato e, quindi, prioritariamente secondo il criterio di assegnazione della pratica.

2. Quando l'incarico è svolto congiuntamente a professionisti esterni, in caso di pronuncia favorevole con compensazione integrale delle spese di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dell'avvocato interno è riferito alle fasi effettivamente espletate da quest'ultimo.

Art. 8

Assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

1. Si intende per 'affari contenziosi' l'attività di patrocinio legale in giudizio.

2. Compete ordinariamente ai legali dell'Avvocatura interna la rappresentanza e l'assistenza in giudizio a mezzo di avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi all'albo professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della L. n. 247 del 31.12.2012.
3. I legali dell'Avvocatura interna esercitano la propria funzione dinanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, in qualunque sede, a seguito di procura speciale firmata dal legale rappresentante dell'Ente.
4. Si intende per 'affari consultivi' l'attività di prestazione di pareri legali.
5. I legali dell'Avvocatura interna non rendono pareri a soggetti estranei all'Ente né a singoli dipendenti che non abbiano almeno qualifica dirigenziale o Responsabilità di Posizione Organizzativa e solo su richiesta motivata, con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e dell'oggetto del quesito. I pareri scritti sono resi dall'Avvocatura di norma entro 20 gg, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza di particolare complessità.
6. L'assegnazione agli avvocati degli affari contenziosi e consultivi è disposta secondo i criteri della parità dei carichi di lavoro, da accertarsi sulla base delle banche dati in dotazione della Avvocatura, del criterio della specializzazione professionale sulle singole materie, oggetto di contenzioso, dell'ordine temporale in cui pervengono le relative richieste e notifiche, delle tempistiche processuali del singolo affare e della sua complessità e novità.
7. Ogni tre mesi viene verificata l'uniformità del numero degli affari assegnati ad ogni avvocato e, in sede di assegnazione dei nuovi contenziosi, viene ristabilito l'equilibrio, ove necessario.

Art. 9

Rapporti di collaborazione tra avvocatura e uffici

1. Gli Uffici dell'Ente collaborano con l'Avvocatura, fornendo i documenti e le informazioni richieste in termini tempestivi nonché assicurando il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo necessario all'adempimento degli incombenzi processuali e di legge.
2. La suddetta collaborazione deve essere espletata entro i termini indicati dall'Avvocatura per ogni giudizio e, comunque, entro n. 5 giorni in caso di giudizi cautelare e d'urgenza ovvero n. 10 giorni in tutti gli altri casi.
3. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi e inadempienza degli Uffici provinciali non potranno essere attribuiti all'Avvocatura né ad alcuno dei suoi componenti.

Art. 10

Convenzioni con altri enti

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.LGS. n. 267 del 18 agosto 2000, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.

Art. 11

Norma Transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle “sentenze favorevoli” pronunciate dopo l’entrata in vigore dello stesso.

Art. 12

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dall’8/5/2025.